

	Comune di BAISO	C.C.	17	11/06/2020
	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 11/06/2020 21:00

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	MONTICELLI GIAN FRANCO	SI
2	CASALI DENIS	SI	9	PALLADINI MICHELA	SI
3	ABBATI REBECCA	SI	10	SPEZZANI FABIO	SI
4	BAROZZI ANDREA	SI	11	PICCININI VANESSA	SI
5	ASTOLFI SERENA	SI	12	MERLI TIZIANO	SI
6	BENASSI FRANCESCO	SI	13	FERRETTI GIUSEPPINA	SI
7	ALBICINI STEFANIA	SI			

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Consiglieri presenti: 13

Consiglieri assenti Giustificati: 0

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Il Segretario Generale , dott. Avv. Stefano Cappilli il quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Il Sindaco Fabrizio Corti introduce l'argomento e dà la parola alla D.ssa Francesca Eboli che illustra la proposta, che rispetta la normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 0,50 per cento per abitazione principale di categoria A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 0,50 per cento per alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 3) Aliquota 0,76 per cento per le seguenti categorie:
 - C/1 Negozi e botteghe
 - C/3 Laboratori per arti e mestieri
 - D/1 Opifici
 - D/2 Alberghi e pensioni
 - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
 - D/4 Case di cura ed ospedali
 - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni
 - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
 - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Industriale
 - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Commerciale
- 4) Aliquota 0,96 per cento: aliquota ordinaria per altri immobili abitativi. In particolare si applica questa aliquota a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, e, dunque, si applica a:
 - tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate, concesse in comodato gratuito e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario nonché alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);
 - immobili di categoria B;
 - aree fabbricabili;
 - altri immobili di categoria A/10 (Uffici e studi privati);

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 0,24 per cento per le seguenti categorie:
 - C/1 Negozi e botteghe
 - C/3 Laboratori per arti e mestieri

- D/1 Opifici
 - D/2 Alberghi e pensioni
 - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
 - D/4 Case di cura ed ospedali
 - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni
 - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
 - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Industriale
 - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Commerciale
- 2) Aliquota 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura;
- 3) Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 dianzi indicato, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020,
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune

tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia,

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd beni merce): aliquota pari al 0,20 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,0 per cento (di cui lo 0,76 è la quota spettante allo Stato e lo 0,24 è la quota spettante al Comune);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 7) terreni agricoli: esenti;

DATO ATTO che le suddette aliquote coincidono con quelle fissate per il 2019 ai fini IMU e ai fini TASI con la precisazione che queste ultime sono state assorbite dal prelievo relativo all'IMU (ad eccezione dei cd beni merce);

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento",
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, che, all'art. 107, ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;
- l'art.138 del DL n. 34 del 19/05/2020, abrogando il suddetto comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 uniforma il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 1, comma da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa nei modi previsti dalla Legge:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13;

Favorevoli: n. 0;

Contrari: n. 0;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente recepiti

1. **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,20 per cento;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,0 per cento (di cui lo 0,76 è la quota spettante allo Stato e lo 0,24 è la quota spettante al Comune);
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
 - f) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,96 per cento;
 - g) terreni agricoli: esenti;

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Sindaco
Fabrizio Corti

Il Segretario Generale
Avv. Stefano Cappilli